

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE PRIMA CIVILE

Restituzione libretti al portatore. Annullamento donazioni. Ingiustificato arricchimento.

Composta da:

- Dott. Ugo Vitrone - Presidente -
- Dott. Carlo Piccininni - Consigliere -
- Dott. Massimo Dogliotti - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Maria Acierno - Consigliere -

R.G.N. 26691/07

Cron. 19689

Rep. 3513

Ud. 22/05/14

ha pronunciato

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Donata Maria Rita Margiotta, elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini 113, presso lo studio dell'avv.to Marco Fagiolo, rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso, dall'avv. Raffaele Stoduto che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax n. 0882/241410;

- ricorrente -

nei confronti di

Gabriella e Adriana De Filippis, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio dell'avv.to Umberto Morera che, unitamente all'avv. Mario Cera la rappresenta e difende, per procure speciali a margine

2014

1066

Bras



del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 215/07 della Corte d'appello di Bari emessa in data 16 gennaio 2007 e depositata il 1 marzo 2007, R.G. n.178/04;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Francesca Ceroni che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;

Rilevato che:

1. Donata Maria Rita Margiotta ha convenuto in giudizio, con citazione del 27 aprile 1999, davanti al Tribunale di Foggia, il marito Francesco De Filippis e le tre cognate Adriana, Rachele Bruna e Gabriella De Filippis esponendo quanto segue.
2. Con successivi atti di acquisizione intervenuti negli anni 1980-1984 era divenuta titolare di 15.000 azioni della Banca Popolare di Apricena di cui 2.800 azioni acquisite prima del matrimonio con Francesco De Filippis contratto il 19 dicembre 1981. In occasione della fusione per incorporazione della Banca Popolare di Apricena nella Banca Popolare di Milano aveva venduto alla società incorporante le proprie azioni per il prezzo complessivo di 5.850.000.000 lire e con il reinvestimento di parte del prezzo acquisito

Bisopu



erano stati costituiti dieci libretti di risparmio al portatore di lire 390.000.000 ciascuno. In occasione del passaggio dal regime di comunione legale dei beni al regime di separazione aveva appreso che il marito si era appropriato personalmente di due libretti e aveva ceduto due libretti ciascuno alla madre Maria Toma e alle sorelle. I libretti erano stati quindi estinti e l'importo versato sui conti correnti di pertinenza dei possessori. Alla morte, ab intestato, di Maria Toma la somma di 780.000.000 di lire era pervenuta, dunque, pro quota, ai figli. Il marito, Francesco De Filippis, si era riconosciuto debitore di lire 1.365.000.000 cosicché ella aveva ricevuto in restituzione parte della somma sottratta.

3. L'attrice ha quindi richiesto la condanna dei convenuti alla restituzione della parte residua del suo credito previa dichiarazione di nullità degli atti di donazione effettuati dal marito. In subordine ha chiesto accertarsi l'ingiustificato arricchimento delle beneficiarie e pronunciarsi la loro condanna alla restituzione delle somme illegittimamente acquisite con interessi bancari sulle medesime dal momento dell'appropriazione.

4. Si sono costituite Adriana e Gabriella De Filippis e hanno sostenuto che le somme in questione erano di pertinenza della comunione legale cosicché il fratello ben aveva potuto

Boschi



disporre salva la possibilità della Margiotta di agire nei suoi confronti per ricostituzione della comunione nello stato quo ante in mancanza di consenso all'atto di trasferimento. Hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'azione di ingiustificato arricchimento e hanno chiesto la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. Subordinatamente hanno chiesto la condanna del fratello alla restituzione di quanto eventualmente dovuto alla cognata.

5. Sono rimasti contumaci Francesco e Rachele Bruna De Filippis.
6. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 7 aprile 2003, ha respinto la domanda ritenendo che il denaro ricavato dalla vendita delle azioni era entrato nella comunione legale e rilevando che la Margiotta non aveva proposto l'unica azione esperibile e cioè quella mirante alla ricostituzione della comunione legale.
7. Ha proposto appello principale Donata M. Rita, Margiotta insistendo nelle proprie domande, e appello incidentale Adriana e Gabriella De Filippis per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
8. La Corte di appello di Bari ha respinto gli appelli. Ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Francesco e Rachele Bruna De Filippis con i quali la Margiotta aveva definito transattivamente ogni questione pur

Brup



rilevando la contraddittorietà della posizione processuale consistente nella riproposizione della stessa domanda di annullamento della donazione. Nel merito ha ritenuto l'infondatezza di tale domanda ribadendo che almeno una parte (pari a 12.200) delle azioni della Banca Popolare di Apricena era stata acquisita dalla Margiotta in regime di comunione legale. Ha ritenuto inoltre irrilevante che le azioni si riferissero a una società cooperativa data la prevalenza del carattere patrimoniale dell'acquisizione di partecipazioni al capitale di una impresa esercente il credito rispetto all'intuitus personae concernente la acquisizione della qualità di socio della banca popolare. Ha ritenuto conseguentemente che Francesco De Filippis aveva potuto disporre della parte di azioni corrispondenti alla sua proprietà e ha rilevato che tale disposizione si riferiva a un numero di azioni (6.100) che copriva il valore trasferito alle sorelle. Ha ritenuto infine la fondatezza delle altre argomentazioni spese dal Tribunale per respingere le domande della Margiotta e cioè: la responsabilità esclusiva di Francesco De Filippis, per il compimento di atti di amministrazione straordinaria del patrimonio comune, senza il consenso dell'altro coniuge, inidonea a legittimare l'azione di nullità degli atti di disposizione; la mancanza della prova che

Bravo



i libretti fossero stati aperti con il versamento del denaro proveniente dalla vendita delle azioni e che fossero stati affidati in gestione al De Filippis che ne avrebbe acquisito il possesso. La Corte di appello ha confermato poi il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento ribadendo l'insussistenza, nella specie, del presupposto della sussidiarietà dell'azione come pure della prova della illegittimità degli atti dispositivi. Ha infine confermato il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., riproposta con l'appello incidentale, perché sfornita di prova quanto alla dedotta macchinazione della Margiotta con il marito al fine di preconstituire il fondamento di una domanda totalmente e consapevolmente infondata.

9. Ricorre per cassazione Donata Maria Rita Margiotta affidandosi a quattro motivi di ricorso.

10. Si difendono con controricorso Adriana e Gabriella De Filippis e depositano memoria difensiva. Le controricorrenti eccepiscono la inammissibilità del ricorso perché meramente riproduttivo dell'atto di appello e perché redatto in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 366 nn. 3, 4 e 6, 366 bis e 369 c.p.c. Rilevano subordinatamente la infondatezza di tutti i motivi di ricorso.

Bropp



Ritenuto che

11. Il ricorso deve considerarsi ammissibile quanto alle deduzioni di violazioni di legge cui corrispondono quesiti di diritto conformi alle prescrizioni normative e giurisprudenziali. Quanto invece alle censure mosse, con i primi tre motivi di ricorso, alla motivazione della sentenza della Corte di appello la ricorrente ha ommesso la formulazione del cd. quesito di fatto e ha dedotto ragioni di contraddittorietà che coincidono e si sovrappongono alla contestazione dell'interpretazione e applicazione normativa adottata dalla Corte di appello. La mancata produzione dei documenti su cui si fonda il ricorso dipende dall'ovvia considerazione per cui si tratta di documenti (le azioni della Banca Popolare e i libretti di deposito bancario) che secondo gli assunti della odierna ricorrente non sono in suo possesso sin dalla loro cessione alla banca e al loro affidamento al marito che ha estinto i libretti e contestualmente ha versato gli importi in giacenza sul suo conto personale e su quello dei suoi familiari.

12. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 179 c.c. e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla inclusione nella comunione legale fra i coniugi delle azioni di società cooperativa a r.l.

Borsari



Secondo la ricorrente le azioni di società cooperativa acquistate da uno dei coniugi non possono cadere in comunione legale, ai sensi dell'art. 177 cod. civ., trattandosi di beni strumentali il cui acquisto non produce un immediato incremento del patrimonio dell'acquirente ma è soltanto il presupposto per il conseguimento di una diversa utilità economica. Conseguentemente gli atti dispositivi di tali beni, in difetto di autorizzazione del loro titolare, dovrebbero, secondo la ricorrente, ritenersi illegittimi.

12. Il motivo è infondato. La tesi della ricorrente è smentita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui i titoli di partecipazione azionaria acquistati, in costanza di matrimonio, da uno solo dei coniugi ed allo stesso intestati, sono suscettibili di essere compresi nel regime della comunione legale contemplata dall'art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ. (cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 5172 del 27 maggio 1999) e secondo cui anche la partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone, e ai successivi aumenti di capitale, rientra tra gli acquisti che, a norma dell'art. 177, lettera a), cod. civ. costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi (cfr. Cass. civile sezione II, Sentenza n. 2569 del 2



febbraio 2009). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, inoltre, anche le azioni di società, sottoscritte da un coniuge in sede di aumento di capitale ed in virtù di diritto di opzione, costituiscono incrementi patrimoniali rientranti fra gli acquisti di cui all'art. 177, lett. a), cod. civ., e quindi nell'oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono veri titoli di credito, ma titoli di partecipazione societaria, l'aspetto patrimoniale di esse è assolutamente prevalente rispetto ai diritti ed agli obblighi connessi con lo status di socio in essi incorporato e il carattere personale del diritto di opzione non si riflette automaticamente sull'oggetto acquistato (Cass. civ. sezione I, n. 9355 del 23 settembre 1997).

14. Tale giurisprudenza deve ritenersi applicabile anche alla partecipazione alle cooperative tutte le volte in cui il carattere personale della partecipazione non sia recessivo di fronte al dato sostanziale preminente dell'estraneità del socio all'attività che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa. Ciò si verifica manifestamente con riguardo alle banche popolari cooperative in considerazione della specificità del loro oggetto sociale relativo all'esercizio dell'attività di azienda di credito. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di



evidenziare la peculiarità, all'interno del tipo societario delle cooperative, delle banche popolari nella sentenza delle Sezioni Unite civili n. 10933 del 7 novembre 1997 dove viene compiuta un'ampia ricognizione della giurisprudenza precedente e una approfondita discussione della peculiarità delle banche popolari rispetto al genus della società cooperativa.

19 In tale decisione si rileva come, già con la sentenza di Cass. civ. n. 12378 del 1991, si era evidenziato che la legge speciale sulle banche popolari incide in modo pregnante sul profilo causale della cooperativa, esaltandone la causa lucrativa. Al riguardo si era sottolineata l'assenza di requisiti decisivi quali l'appartenenza dei soci ad una determinata categoria, la coincidenza necessaria tra la qualità di socio e la carica di amministratore (requisito proprio del modello cooperativo codicistico, ex art. 2535 c.c.), i limiti quantitativi del dividendo distribuibile ai soci. In definitiva, in quella sentenza, tenuti presenti anche l'esenzione delle banche popolari dai controlli previsti per le cooperative sia dal codice civile, sia dalla legislazione speciale costituita dal d.lgs. n. 1577 del 1947, nonché l'assoggettamento delle stesse alla normativa e ai controlli di cui alla legge bancaria, si era



escluso che il carattere cooperativo, derivante dalla struttura organizzativa di tali società, comportasse l'assolvimento di funzioni solo, o prevalentemente, mutualistiche.

16. Secondo la citata decisione delle Sezioni Unite un ulteriore elemento importante è l'inapplicabilità alle banche popolari del sistema di pubblicità-notizia previsto per le altre cooperative di credito, cioè le casse rurali ed artigiane. Esclusione a cui conduce non solo l'interpretazione letterale delle norme sull'ordinamento delle banche popolari, ma anche e soprattutto il divario esistente tra i connotati costituzionali della cooperazione socialmente rilevante e l'attuale struttura ed operatività delle banche popolari. Il suddetto modello costituzionale, secondo le Sezioni Unite, si caratterizza "per l'indissolubilità fra cooperazione, mutualità ed assenza di fini di speculazione privata e comporta che le società cooperative non possano agire secondo la logica delle imprese private, non possano cioè avere di mira, sempre e comunque, il maggior profitto possibile, non appartenendo alla loro funzione la valorizzazione del capitale. Da un modello siffatto si allontana quello delle banche popolari, per la netta prevalenza dell'anima bancaria rispetto a quella mutualistica, resa palese da una disciplina

Scopri



speciale (d. lgs. n. 105 del 1948, e successive
modificazioni), che, a differenza di quella sulle
casce rurali ed artigiane (R.D. n. 1706 del
1937), delinea una forma giuridico -
organizzativa disarticolata e depotenziata
rispetto al prototipo cooperativistico, sia pure
nella sua minima versione delineata dal codice
civile". Ed in effetti, secondo le S.U., "la
disciplina speciale sulle banche popolari non
detta uno statuto col quale si cristallizzano
tratti tipici di quel prototipo, fra cui, ad
esempio, l'appartenenza dei soci ad una
determinata categoria, la coincidenza necessaria
fra la qualità di socio e la carica di
amministratore (art. 2335 cod. civ.), e,
soprattutto, un limite alla quantificazione del
dividendo da distribuire ai soci (art. 2336 cod.
civ.)".

17 Questa marcata differenza fisiologica porta le
Sezioni Unite a condividere la ricordata
giurisprudenza (Cass. civ. n. 12378/1991)
allorché registra nelle Banche popolari il
difetto della sostanza cooperativistica che si
esprime nella generalizzazione dell'attività nei
confronti dei non soci, nella non attuazione di
fatto del principio democratico nei rapporti
gestionali, a causa dell'ampliamento del numero
dei soci, nell'assunzione di modelli tecnocratici
di gestione, nella diffusa finalità lucrativa

Baq



della partecipazione sociale, a cui fa riscontro la quotazione al c.d. mercato ristretto delle azioni di talune popolari. In questa prospettiva trova pertanto giustificazione - secondo le S.U. - la ripetuta ricognizione, per atto dello stesso legislatore, di una sostanziale divaricazione dell'assetto organizzativo e funzionale delineato per le banche popolari dalla vigente disciplina, rispetto a quello che caratterizza la cooperazione in senso stretto. Così la ratio sottesa all'art. 1 del d.lgs n. 569 del 1948, riemerge, significativamente, nella legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante la nuova disciplina della cooperazione, il cui art. 21, dopo avere stabilito (comma settimo) che tale disciplina si applica alle cooperative di cui al d. lgs. n. 1577 del 1947, precisa (comma ottavo) che essa, invece, non trova applicazione nei confronti delle banche popolari. E di identico segno è anche l'art. 29, n. 4 del successivo d.lgs. 1 gennaio 1993, n. 385, recante il testo unico della disciplina bancaria, ove si conferma che "alle banche popolari non si applicano le disposizioni del d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni...".

18. Accertata dunque la fondatezza della decisione relativa alla inclusione nella comunione legale delle partecipazioni societarie acquisite dalla Margiotta nel corso del matrimonio va poi



rilevato che - come chiarito da Cass. civ. sezione I n. 4890 del 7 marzo 2006 - la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quota, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'art. 184 cod. civ. Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l'art. 184, terzo comma, cod. civ. non prevede detto consenso, limitandosi a porre a carico del coniuge che ha effettuato l'atto in questione l'obbligo di ricostituire, ad istanza dell'altro, la comunione nello stato in cui era prima del compimento

Bozzi



dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace.

19. Le predette affermazioni giurisprudenziali hanno trovato conferma nella decisione della sentenza della I sezione della Cassazione civile n. 21098 del 9 ottobre 2007 secondo cui la comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod. civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg. cod. civ., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto. Ne consegue che anche i crediti - così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari - in quanto beni ai sensi degli

Brope



art. 810, 812 e 813 cod. civ., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod. civ. poste dall'art. 179 cod. civ. e, nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale.

20. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 771, 782 c.c., 48 della legge n. 80 del 16 febbraio 1913 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 89 dell'ordinamento sul notariato e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla natura degli atti di attribuzione dei libretti, compiuti a titolo gratuito, e loro radicale nullità in quanto atti di donazione effettuati senza il consenso della loro legittima titolare e in manifesta violazione delle prescritte norme di legge.

21. L'esame del motivo si rende superfluo una volta che si è ritenuto, per le ragioni che si sono esposte discutendo il primo motivo di ricorso, che il denaro derivante dalla vendita delle azioni e dalla costituzione dei libretti di deposito appartenesse alla comunione legale. Ciò, come si è detto, comporta infatti che gli atti



dispositivi su beni mobili, compiuti da uno dei coniugi in assenza del consenso dell'altro coniuge, restano pienamente validi ed efficaci.

22. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., in relazione all'art. 184, terzo comma, c.c. e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla affermata esclusione dell'azione residuale anche in ipotesi di contestata presenza di domanda specifica.

23. Il motivo assume come fondante una tesi interpretativa del tutto contrastante rispetto alla univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. III sezione n. 19568 del 29 settembre 2004 e Cass. civ. sez. III n. 16594 del 5 agosto 2005) secondo cui l'azione di arricchimento senza causa, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il temuto pregiudizio economico. L'azione generale di arricchimento ingiustificato ha infatti natura sussidiaria e può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito. Circostanza che non ricorre nel caso in esame in cui la ricorrente doveva agire ex art. 184 c.c. per far valere il mancato consenso agli




atti dispositivi compiuti dal coniuge.

24. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c. in ordine alla inscindibilità delle cause tra tutte le parti originarie. La ricorrente contesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere pronunciata dalla Corte di appello quanto alla posizione di Francesco e Rachele Bruna De Filippis con i quali la Margiotta aveva definito transattivamente ogni questione. Sostiene la ricorrente che rimaneva comunque aperta nei confronti di questi ultimi la questione relativa alla dichiarazione di invalidità degli atti di donazione.

25. A prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza del motivo lo stesso non può non ritenersi assorbito dall'esame e dalla decisione dei precedenti motivi che ha portato a escludere la proponibilità dell'impugnazione degli atti dispositivi nei soli confronti dei beneficiari ma anche del coniuge una volta rilevata la mancata proposizione dell'azione ex art. 184 c.c.

26. Va pertanto respinto il ricorso della Margiotta con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

27. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata nuovamente dalla difesa delle



Boop



controricorrenti per le stesse ragioni che hanno determinato il rigetto dell'istanza nel giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 10.200 euro di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2014.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Ugo Vitrone

Deposita in Cancelleria

18 SET 2014

LE CANCELLIERE
Agnese Macchiarri